



COMUNE DI CASTELLO TESINO

Provincia di Trento

**ORDINANZA IN MATERIA DI COMBUSTIONE IN LOCO DEL MATERIALE
AGRICOLA E FORESTALE DERIVANTE DA SFALCI, POTATURE O
RIPULITURE. ART. 256 BIS, COMMA 6-BIS DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152,
COME INTRODOTTO DALL'ART. 14, COMMA 8 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 1.**

LA SINDACA

Rilevato che l'art. 14, comma 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, ha introdotto il nuovo comma 6-bis all'art. 182 del d. legs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.

Considerato che la novella legislativa prevede la possibilità di bruciare in loco il materiale agricolo forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza.

Preso atto inoltre che la citata norma stabilisce che la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata nei periodi di massimo rischi per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione (nel nostro ambito territoriale da parte della Provincia Autonoma di Trento).

Ravvisato che la combustione degli scarti vegetali e forestali costituisce una pratica tradizionale che consente di ottenere ceneri ricche di alcuni elementi chimici utili alla fertilizzazione dei terreni.

Rilevato che sul territorio comunale sono presenti coltivazioni agricole, orti e giardini di modeste dimensioni, a carattere familiare, ubicati spesso in terreni impervi e zone isolate, che rendono difficoltoso il trasporto dei rifiuti vegetali negli appositi centri di raccolta.

Richiamato l'art. 11 della L.P. 11/2007 che vieta di bruciare stoppie o altri residui vegetali all'interno dei boschi ed a distanza inferiore a cento metri da essi.

Considerato opportuno disciplinare gli orari, i luoghi e le aree ove permettere la combustione delle modeste quantità di rifiuti vegetali, in modo da garantire la pubblica sicurezza.

Visti:

- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.
- la legge provinciale n. 11 del 23 maggio 2007.
- la legge 24 novembre 1981, n. 689.

ORDINA

Sul territorio comunale la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture deve avvenire attenendosi alle seguenti disposizioni:

1. Le operazioni devono essere condotte nel medesimo luogo di produzione dei residui vegetali.
2. La quantità massima è fissata a tre metri steri, cioè tre metri cubi comprensivi dei “vuoti” per ogni ettaro di terreno al giorno.
3. La combustione può essere effettuata nei seguenti orari: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Entro le ore 9.00 ed entro le ore 19.00 le fiamme e le braci dovranno essere completamente spente e dai cumuli non dovranno più levarsi fumi, in alcuna misura.
4. Rimane fermo il divieto previsto dall'art. 11 della legge provinciale del 23 maggio 2007, n. 11.
5. La revoca della precedente ordinanza n. 41/2014.

LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE ORDINANZA, QUANDO IL FATTO NON SI CONFIGURI COME REATO, COMPORTANO IL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 25,00 AD € 500,00.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TRGA di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o in alternativa al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971.

Copia della presente ordinanza dovrà essere trasmessa a:

- Albo comunale;
- Stazione dei Carabinieri di Castello Tesino;
- Comune di Borgo Valsugana – Corpo di Polizia Locale Valsugana e Tesino;
- Servizio Foreste – Ufficio distrettuale di Borgo Valsugana
- Stazione forestale di Pieve Tesino;
- Corpo dei Vigili del Fuoco di Castello Tesino;

Castello Tesino, li 15.03.2021

Prot. n. 2590 Ord. n° 78/2021

La Sindaca
Graziella Menato

